



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SEMERARO

Esame dell'istanza n. 1355026 del 16/10/2020 per la correzione della decisione n. 00017763/20 del 13/010/2020.

In data 16.10.2020, la ricorrente ha proposto istanza di correzione della decisione n. 00017763/20 del 13/010/2020.

Con tale pronuncia il Collegio, in relazione alla richiesta del rimborso di un buono fruttifero appartenente alla serie Q/P, accoglieva il ricorso condannando l'intermediario a rimborsare il suddetto buono, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni d'origine sullo stesso apposte.

La ricorrente fa presente che il valore del buono postale acquistato è di L. 5.000.000 e non di L. 500.000, come erroneamente indicato nella parte in "fatto" della pronuncia 00017763/20 del 13/010/2020.

Preso atto che il valore effettivo del buono è di L. 5.000.000 e che, per mero errore materiale, nella pronuncia si fa riferimento a un buono del valore di L. 500.000, il Collegio reputa di accogliere l'istanza di correzione proposta dalla ricorrente e per l'effetto delibera che la frase: "*Parte ricorrente, titolare di un buono fruttifero ordinario di Lire 500.000*", sia sostituita dalla seguente: "*Parte ricorrente, titolare di un buono fruttifero ordinario di Lire 5.000.000*", ferma restando la decisione stessa nella parte motiva e nel dispositivo.

Pertanto, si conferma l'accoglimento del ricorso con accertamento del diritto della ricorrente al rimborso del buono, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, secondo le condizioni d'origine su di esso apposte.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 06/10/2020

FATTO

Parte ricorrente, titolare di un buono fruttifero ordinario di Lire 500.000, sottoscritto il 21/01/1987 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso il titolo ricevendo un importo inferiore rispetto a quello dovuto, dato che il timbro presente sul retro del buono riporta solo i rendimenti fino al 20° anno, mentre nulla indica per gli anni successivi, dal 21° sino al 30°; pertanto, ritiene che la liquidazione dei rendimenti a partire dal 21° anno non sarebbe avvenuta correttamente, dato che si dovrebbero applicare le condizioni originariamente previste sul retro del titolo.

La ricorrente chiede che l'intermediario "*riconosca e liquidi gli interessi in conformità a quanto originariamente previsto e riportato sul medesimo titolo riconoscendomi ulteriori interessi come previsto dalla tabella originaria*".

Costitutosi, l'intermediario fa presente che il buono in oggetto appartiene alla serie "Q", istituita con D.M. 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986 e, in conformità a tali disposizioni, è stato rilasciato su modulo della precedente serie "P" sui cui è stata indicata, mediante timbro, la nuova serie "Q/P", nonché, sul retro, i rendimenti corrispondenti alla nuova serie.

Sostiene che il timbro apposto sul retro del buono sostituisce integralmente quanto previsto in origine sul modulo, nonché che il sistema di calcolo per i rendimenti dal 21° al 30° anno (interesse semplice) è rimasto invariato, in quanto rapportato al massimo



raggiunto e, cioè, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P", non più in emissione).

Contesta l'interpretazione sovente assunta dall'ABF in casi analoghi, ritenendo che la stessa non tenga *"in debita considerazione quanto previsto dal D.M. 13/06/1986 in merito alle informazioni da riportare sui "vecchi" moduli della serie "P" e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale"*. Afferma che l'art. 5 del succitato D.M., infatti, prescriveva chiaramente di indicare con il secondo timbro nella parte posteriore del buono esclusivamente i quattro "nuovi tassi" e non anche "le somme complessivamente dovute" derivanti dall'applicazione di questi ultimi; nulla veniva modificato, quindi, in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l'intera durata del buono stesso, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi stabiliti per la serie "Q" e applicandosi per l'ultimo decennio di durata il massimo interesse raggiunto dal buono.

Ritiene pertanto che il ricorrente fosse a conoscenza sin dalla data del rilascio del titolo che questo appartenesse alla serie "Q" e, conseguentemente, avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la misura dei tassi di interesse relativi a tale serie, senza che possa ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.

Soggiunge che la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007 ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella sottoposta dall'odierno ricorrente all'esame dell'ABF, poiché all'investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso. Quanto, invece, alla sentenza n. 3963/2019 delle Sezioni Unite, ritiene che in essa si affermi una statuizione aderente alla fattispecie in esame, e che conforta pienamente la valutazione di legittimità della propria condotta, ossia che la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie, senza che possa dirsi ingenerato alcun ragionevole affidamento in capo al sottoscrittore.

Inoltre, richiama a sostegno delle proprie argomentazioni anche la sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020, n. 26, la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 DPR n. 156/1973.

Rappresenta infine che la correttezza del proprio operato sia stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 15/02/2018 prot. N. DT 12768.

Conclude per il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente richiama alcuni precedenti ABF a supporto delle proprie ragioni.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 e appartenente alla serie "Q/P".

Parte ricorrente contesta la mancata liquidazione del buono secondo le condizioni stampigliate sul retro, con particolare riferimento al periodo dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del citato Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Orbene, per quanto concerne il buono in esame, l'intermediario ha utilizzato il modulo cartacei della precedente serie P per l'emissione di un buono della successiva serie Q/P, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno, periodo in relazione al quale il ricorrente circoscrive la propria domanda.

A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio Bari n. 17893/2018; n. 1063/2019). L'orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20)

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione del titolo in questione, il rendimento indicato sul retro di quest'ultimo, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI